

ORIGINALE



SENT.N. 89/15
R.G. N. 904/15
CRON.N. 70/15

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BUCCINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace del Mandamento di Buccino (SA) nella persona dell'Avv. Rosaria Rita IZZI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n°920/C/15 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto: ripetizione indebito e risarcimento danni.

T R A

dom.to in Buccino (), rappresentato e difeso dagli Avv.ti (), presso il cui studio è altresì elettivamente dom.to (), giusta mandato in atti

ATTORE

E

in persona del suo legale rapp.te p.t.,

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Come in atti.

FATTO

Parte istante con atto di citazione ritualmente notificato in data 10/06/15, conveniva innanzi a questo Giudice la () affinché, con riferimento al contratto di finanziamento n. 2259081, stipulato in data 01/06/10 ed estinto anticipatamente in data 17/09/2014, venisse dato atto del superamento del tasso soglia usura, del TAEG pattuito, del TAN applicato, tenuto conto dell'incertezza del tasso applicato e delle risultanze della CTU, chiedendo la declaratoria di nullità delle clausole relative ai costi collegati all'erogazione del prestito, dell'interesse convenzionale e di mora, con condanna della parte convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito, nel limite di € 5.000,00; in subordine accertare dichiarare la nullità parziale del contratto per mancata coincidenza tra Taeg pattuito e quello applicato con declaratoria di nullità degli interessi convenzionali applicati ex art. 117 co. 2 T.U.B. e condanna dell'istituto alla restituzione della somma di € 3.000,00 quale differenza tra interessi pagati ed interessi al tasso Bot come per legge



Il tutto con vittoria di spese di giudizio, oltre rifusione delle spese relative all'attività extraprocessuale svolta in sede di mediazione.

Instauratosi il giudizio, non si costituiva la società convenuta.

Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la CTU contabile, sulle precisate conclusioni la causa veniva introitata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda deve ritenersi ritualmente proposta (esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione giusta documentazione in atti) innanzi al Giudice naturale preposto e competente per valore e territorio, applicandosi al caso di specie la previsione normativa del foro del consumatore, rientrando il presente giudizio tra quelli espressamente previsti dall'art. 7 c.p.c., all'uopo precisando che la Suprema Corte ha avuto modo di confermare che la competenza del giudice di pace si estende a tutte le controversie, purchè il loro valore sia contenuto nei cinquemila euro. (Cass. SS.UU. n. 21582/11) Le legittimazioni, sebbene non contestate, debbono comunque ritenersi provate dalla documentazione in atti.

Deve ritenersi provato e non contestato il rapporto contrattuale (di finanziamento) intercorso tra le parti. Ciò posto, in virtù di quanto espressamente esplicitato in atto di citazione e della documentazione in atti, non vi è ragione di ritenere non applicabili al caso di specie i principi di carattere generale, ad esso relativo. Dall'esame degli atti processuali viene in rilievo che la domanda attorea, per quanto di ragione, è meritevole di accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, per i motivi di fatto e di diritto appresso indicati. Al riguardo, da subito va precisato che il lamentato superamento del tasso soglia usura, con riferimento al contratto di finanziamento non risulta acclarato.

Nello specifico il CTU ha comunque accertato che il sig. _____ avendo provveduto ad estinguere anticipatamente il debito (dopo aver pagato la 40esima rata), non avrebbe dovuto versare gli interessi calcolati nel piano di ammortamento sino al settimo anno, essendo tenuto al versamento del solo debito residuo e della commissione (1%) di estinzione anticipata.

Avendo del pari accertato un maggior importo versato al momento dell'estinzione, quanto - con riferimento alle modalità di calcolo - una discordanza tra TAEG pattuito (11,12%) e quello applicato (13,92), nel TAN applicato (pari al 10,69% rispetto al 10,20% previsto in contratto), oltre ad un residuo premio assicurativo da restituire pari ad € 792,00, deve ritenersi che la banca convenuta ha percepito somme in eccesso, rispetto a quanto contrattualmente pattuito e che abbia, con il suddetto comportamento, comunque incrementato il piano di ammortamento.

Sulla società convenuta gravava l'obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede (art. 1375 cod.civ.) con quella diligenza che è lecito attendersi giusta avvedutezza, accortezza e consapevolezza degli impegni assunti e delle relative responsabilità. E' anche sulla scorta di tale criterio, di generale applicazione in tema di adempimento delle obbligazioni (art.1176 cod. civ.), che deve valutarsi la condotta della convenuta, onde stabilire se sia venuta meno alle sue obbligazioni nei confronti dell'altra parte, sicché, per liberarla da responsabilità è necessario che i fatti adottati siano del tutto estranei ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza. Ciò non può ritenersi, in virtù di quanto innanzi esposto, nel caso di specie. Il comportamento tenuto dalla Banca convenuta, determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 33 e ss. Cod. Cons. e 1283 c.c.). A ciò si aggiunga che il D. Lgs n. 206/05 riconosce e garantisce ai consumatori " la correttezza (che importa rettitudine e buona fede nei rapporti contrattuali tra le parti e nello svolgimento del contratto giusta artt. 1175,1176 e 1375 c.c.), la trasparenza (che impone la mancanza di ambiguità nell'esecuzione del contratto) e l'equità (che assicura equilibrio sostanziale tra le prestazioni dedotte tenendo conto della situazione di debolezza che caratterizza la posizione del consumatore) ed in applicazione di detti principi la società convenuta deve essere considerata gravemente inadempiente . Ciò posto va ancora rilevato che la pratica commerciale che induce ad indicare in un contratto di finanziamento un TAEG inferiore a quello realmente applicato, costituisce una falsa informazione da qualificare come pratica commerciale ingannevole poiché idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione che altrimenti non avrebbe preso (Corte Giust. dell'Unione Eur. sez. I 15/03/12 C540/10)

La nullità della clausola relativa ai costi collegati all'erogazione non inficia la validità del contratto, atteso che in virtù della direttiva comunitaria 93/13 si tende ad eliminare le clausole abusive (cioè in contrasto con il requisito della buona fede e determinanti un danno al consumatore, in conseguenza di uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto) contenute nei contratti con i consumatori, salvaguardando ove possibile la validità del contratto nel suo complesso, attesa l'efficacia non vincolante delle stesse.

In tale ottica, la va dichiarata la nullità della summenzionata clausola contrattuale ed in virtù di quanto espressamente indicato dall'art. 117 punto 7 del Testo Unico Bancario va applicata la sostituzione del tasso applicato con quello minimo dei BOT nei dodici mesi antecedenti. Appare necessaria - nello specifico - la rideterminare gli importi dovuti e consequenzialmente disporre la restituzione dell'eccedenza versata - determinata in CTU in

€ 6.406,73 - atteso che la parte attrice col presente giudizio ha formulato non solo domanda di accertamento, quanto anche di condanna alla ripetizione dell'indebitato .

La società convenuta è tenuta al corretto adempimento e conseguentemente alla restituzione della somma di € 5.000,00 avendo parte attrice contenuto la domanda entro tale importo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza ed in considerazione delle argomentazioni trattate, dell'attività svolta e del valore della controversia, incrementate in considerazione dell'attività e degli esborsi sostenuti anche per la procedura di mediazione, trattandosi di attività avente autonoma rilevanza rispetto a quella difensiva, vengono liquidate ex D.M. n. 55/14 in favore dei costituiti procuratori della parte attrice per dichiarato anticipo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Buccino, disattendendo ogni contraria istanza e definitivamente pronunciando in ordine alla domanda introdotta da] e nei confronti della spa in persona del legale rappresentante pro tempore, così dispone:

- Accertata la mancata coincidenza tra Taeg pattuito ed applicato, accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da parte attrice e per l'effetto, condanna la spa Unicredit in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di della complessiva somma di € 5.000,00;

- condanna la predetta parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dei costituiti procuratori di parte attrice, antistatari, che determina in complessivi € 1.265,00 di cui € 165,00 per esborsi, oltre € 300,00 l'attività svolta in sede di mediazione, rimborso spese generali (15%), iva e c.a. se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità;

- condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di CTU, determinate in € 550,00 di cui € 100,00 per spese, oltre accessori, in favore della Dott.ssa

- Sentenza esecutiva ex lege .

Così deciso in Buccino il 25/01/2016

Il Giudice di pace

(Avv. Rosaria Izzi)

